



# Città di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Numero 18 Del 12-02-09**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE, PRIMA DEI 5 ANNI, DEL 50% DELLE UNITÀ IMMOBILIARI IN EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE-CONVENZIONATA DI PROPRIETÀ DEL SIGNOR C. F. ALLA SIGNORA R. M. – SISAD – VERIFICA REQUISITI ACQUIRENTE E DETERMINAZIONE PREZZO DI CESSIONE.

L'anno duemilanove e questo giorno dodici del mese di febbraio alle ore 09:30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

ANTONELLA FAGGI	SINDACO	P
NAVA DANIELE	VICESINDACO	P
GROSSI GAETANO	ASSESSORE	P
INVERNIZZI MAURO	ASSESSORE	P
BETTEGA CINZIA	ASSESSORE	P
FORTINO ANGELA	ASSESSORE	P
MAMBRETTI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
REDAELLI WALTER	ASSESSORE	P
PAROLARI STEFANO	ASSESSORE	P
PESENTI DARIO	ASSESSORE	P
TETI LUCA	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza la Dott.ssa ANTONELLA FAGGI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale VINCENZO DEL REGNO incaricato della redazione del presente verbale.

### IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che i sig.ri CHILLEMI FULVIO e RIGANTI MELISSA, residenti a Lecco, con atto del 15.02.2005, n. 48533/13226 di rep. Notaio Manetto Martino Fabroni, hanno acquistato unità immobiliari ubicate nel fabbricato sito in via Rovinata n. 37, costruito dalla Coop. "ACLI Montemedale" su terreno di proprietà, censite al N.C.E.U. Sezione GER, Foglio 1, mapp. 2451 sub. 792 (alloggio) e sub.731 (box);
- che dette unità immobiliari sono soggette alla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 35 della Legge 22.10.1971 n. 865, tra il Comune di Lecco e la società SISAD s.r.l., in data 21.12.1998, n. 72657/11871 di rep., a firma del notaio dott. Giulio Donegana;
- che la sopra citata convenzione, all'art. 10, prevede che per le alienazioni successive alla prima devono essere trascorsi almeno cinque anni dalla data del rogito. Inoltre prevede: "L'amministrazione Comunale potrà, a sua insindacabile discrezione, concedere deroghe a tali divieti in casi di documentata e straordinaria necessità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. V/49344 del 15.03.1994;

Vista la nota del 21.01.2009, con la quale il sig. Chillemi, non essendo trascorsi i cinque anni previsti dalla convenzione, ha chiesto l'autorizzazione in deroga ad alienare la sua quota del 50%, a favore della sig.ra Riganti, in quanto lo stato di convivenza si è interrotto e la stessa ha già contratto matrimonio con altra persona;

Dato atto che la deliberazione di Giunta Regionale di cui alla premessa, all'art. 4, comma 4, lettera f), quale grave motivazione, prevede: "cessione dell'alloggio, o di quota di diritto reale sull'alloggio tra coniugi, a seguito di sentenza di separazione legale o di divorzio, .....";

Considerata la difficoltà della coppia interessata (non coniugata ma solo convivente di fatto) nel dover regolamentare i propri stati patrimoniali in assenza di sentenza di separazione emessa dal Giudice. Sentenza che avrebbe altresì sollevato questa Amministrazione dal dover esprimere pareri nel merito;

Ritenuto di poter equiparare la situazione prevista dall'art. 4, comma 4, lettera f), della deliberazione di Giunta Regionale di cui sopra, con quella dei sig.ri Chillemi-Riganti, seppur in assenza di atto di matrimonio e di successivi atti di separazione legale o divorzio;

Vista la documentazione prodotta dai sig.ri Chillemi-Riganti, da cui risulta il possesso dei requisiti al momento dell'assegnazione delle unità immobiliari citate in premessa;

Dato atto che la sig.ra Riganti è in possesso dei requisiti previsti per l'acquisto della quota del 50% delle unità immobiliari di proprietà del sig. Chillemi;

Considerato che la convenzione in argomento prevede che il prezzo delle unità immobiliari, per le cessioni successive alla prima, deve essere determinato ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'attuazione degli interventi di Edilizia Economica e Popolare;

Vista la perizia con la quale è stato determinato il prezzo delle unità immobiliari oggetto di richiesta;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267, qui allegato a farne parte integrante;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267, trattandosi dell'attuazione di atti fondamentali del C.C.;

Vista la legge n. 131 del 26.04.1983;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti i Regolamenti Comunali;

Viste le leggi vigenti in materia;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. Di autorizzare, per gravi motivazioni, il sig. CHILLEMI FULVIO ad alienare la quota del 50% delle unità immobiliari site in via Rovinata n. 37, alla sig.ra RIGANTI MELISSA, ai sensi dell'art. 10 della convenzione n. 72657/11871 di rep., del 21.12.1998, stipulata tra il Comune di Lecco e la società SISAD s.r.l., a firma del notaio dott. Giulio Donegana;
2. Di dare atto, sulla base della documentazione prodotta all'Ufficio, che la sig.ra RIGANTI MELISSA, è in possesso dei requisiti per il subentro previsti dalla convenzione di cui al precedente punto 1);
3. Di approvare il prezzo di cessione, determinato ai sensi della convenzione di cui al precedente punto 1), pari ad € **56.854,00**;
4. Di dare atto che le parti dovranno attenersi al dettato del Regolamento Comunale che prevede che "le singole note di trascrizione dovranno essere trasmesse al Comune entro sei mesi dall'atto di trasferimento".

Indi, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – quarto comma – del D.Lgs. n. 267/2000.